

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA REGIONE VENETO

**SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO, SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO
FINO A 15 DIPENDENTI, SETTORE PANIFICAZIONE E ALTRE ATTIVITA'**

Sostitutivo del CCRL 25 luglio 2022 e successive proroghe

Il giorno 26 gennaio 2026 presso la sede di Ebav in Mestre Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, dal Presidente della Federazione Regionale Alimentazione Cristiano Gaggion, dal Vicepresidente della Federazione Regionale Alimentazione Ruggero Garlani con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo, del Responsabile delle Relazioni Sindacali Andrea Rigotto e di Elena Zanella;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, dalla rappresentante regionale di categoria Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon e dal responsabile delle relazioni sindacali Marco Comin;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;


e

FAI – CISL Veneto rappresentata dal Segretario Generale Andrea Zanin;

FLAI – CGIL Veneto rappresentata dal Segretario Generale Giosuè Mattei e assistito dal Sig. Sebastiano Grosselle;

UILA – UIL Veneto rappresentata dal Segretario Generale Daniele Mirandola;

hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che rinnova il CCRL 25 luglio 2022, prorogato dall'accordo 17/12/2024.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the representatives mentioned in the document. The signatures are somewhat stylized and overlapping. There are also some small, illegible marks or initials scattered around the main signatures.

INDICE

PARTE COMUNE

- Art. 1 – Sfera di applicazione
- Art. 2 – Decorrenza e durata
- Art. 3 – Osservatorio regionale
- Art. 4 – Formazione degli addetti di settore
- Art. 5 – Formazione in materia di sicurezza
- Art. 6 – Accantonamento annuo di compensazione
- Art. 7 – Accantonamento ore difensivo
- Art. 8 – Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
- Art. 9 – Durata massima orario di lavoro
- Art. 10 – Contratto a termine con orario sperimentale
- Art. 11 – Contratti a termine stagionali
- Art. 12 – Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell'anno
- Art. 13 – Aumento numero massimo assunzioni a termine
- Art. 14 – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
- Art. 14 bis – Prestazione apprendistato duale
- Art. 15 – Banca ore solidale
- Art. 16 – Lavoro agile
- Art. 17 – Periodo di comporto per lavoratori affetti da patologie oncologiche
- Art. 18 – Clausola di premialità
- Art. 19 – Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto
- Art. 20 – Obblighi in capo all'impresa non aderente Ebav
- Art. 21 – Incentivo per favorire l'adesione alla previdenza complementare con il conferimento del TFR
- Art. 22 – Istituzione Commissione Bilaterale di categoria
- Art. 23 – Procedura per aziende in crisi

PARTE IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE

- Art. 24 – Elementi retributivi regionali
- Art. 25 – Welfare aziendale su base contrattuale
- Art. 26 – Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare
- Art. 27 – Contribuzione Ebav aziende artigiane settore alimentare

PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE ALIMENTARI FINO A 15 DIPENDENTI E ALTRE IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' COMPRESE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 6 DICEMBRE 2021

- Art. 28 – Elementi retributivi regionali
- Art. 29 – Contribuzione Ebav
- Art. 30 – Applicazione accordi interconfederali regionali
- Art. 31 – Elemento economico di garanzia

PARTE IMPRESE PANIFICAZIONE

- Art. 32 – Elementi retributivi regionali
- Art. 33 – Welfare aziendale su base contrattuale
- Art. 34 – Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione
- Art. 35 – Contribuzione Ebav settore panificazione

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 – Diritto di affissione
- Art. 37 – Invio copia del contratto regionale ai fondi negoziali di cui all'art. 36 e 34

Art. 38 – Deposito del presente CCRL

Art. 39 – Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL

Art. 40 – Norma finale

Allegati

Allegato 1 – Scelta destinazione quota versamento previdenza complementare

Allegato 2 – Accordo con i dipendenti sulla variabilità plurimensile superiore ai 6 mesi

Allegato 3 – Estensione fino ai 12 mesi media durata massima (art. 9)

Allegato 4 – Elevazione numero contratti a termine di una unità oltre il limite

Allegato 5 – Richiesta parere per numero contratti a termine superiore ad una unità oltre il limite

Allegato 6 – Comunicazione ai dipendenti applicazione accantonamento annuo in compensazione

Allegato 7 – Accordo accantonamento ore difensivo

Allegato 8 – Comunicazione richiesta utilizzo banca ore solidale

Allegato 9 – Comunicazione cessione lavoratore proprie ore nella banca ore solidale

Allegato 10 – Comunicazione richiesta lavoratore utilizzo banca ore solidale

Allegato 11 – Informativa welfare ai dipendenti (art. 25 e 33)

Allegato 12 – Regolamento per la Commissione Paritetica del settore

Premessa:

- in data 25 luglio 2022 è stato sottoscritto il CCRL per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, del settore non alimentare artigiano fino a 15 dipendenti, del settore panificazione e altre attività, prorogato dall'accordo 17/12/2024;
- in data 06 giugno 2024 è stata siglato il rinnovo del CCNL Area alimentazione e panificazione;
- in data 17 dicembre 2021 è stato siglato l'accordo Interconfederale Nazionale in ordine alla bilateralità;
- in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto il verbale di accordo contribuzione SANI.IN.VENETO;
- Il comparto dell'alimentare artigiano rappresenta una eccellenza che contraddistingue a livello internazionale le imprese del nostro territorio. Si tratta di un settore in continua evoluzione che punta a valorizzare l'eccellenza delle materie prime con le elevate capacità e professionalità degli addetti del settore coniugando tradizione ed innovazione;
- Le parti intendono valorizzare soluzioni innovative in grado di cogliere le opportunità offerte dalla legislazione vigente, al fine di valorizzare il welfare contrattuale territoriale e introdurre strumenti idonei a consentire di poter riconoscere l'apporto fornito dai lavoratori all'incremento della produttività aziendale.

Le parti convengono quanto segue:

PARTE COMUNE

Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:

- delle **imprese artigiane del settore Alimentare**;
- delle **imprese non artigiane del settore Alimentare** che occupano fino a 15 dipendenti;
- delle **imprese del settore Panificazione** indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti;
- delle **imprese non artigiane** che svolgono attività di produzione, preparazione, e confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta in attività di ristorazione così come definite sulla base della sfera di applicazione di cui all'art. 1 del CCNL 6 giugno 2024 e s.m.i.

Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni

1. parte COMUNE per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part-time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. parte ALIMENTAZIONE riservata alle imprese artigiane del settore ALIMENTARE;
3. parte IMPRESE NON ARTIGIANE del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti e imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione;
4. parte PANIFICAZIONE: riservata alle aziende del settore PANIFICAZIONE.

Art. 2 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028, salvo diversa decorrenza indicata per i singoli istituti contrattuali.

Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo non venga disdetto da una delle parti entro sei mesi precedenti la scadenza, tramite raccomandata A/R.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Art. 3 OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.

I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).

Tali analisi serviranno per:

- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.
- Esaminare i dati derivanti dalle comunicazioni inviate dalle Commissioni Provinciali Premi di Risultato e Welfare per la verifica dei parametri del P.R.V. A tal fine le Commissioni Provinciali Premi di Risultato e Welfare trasmetteranno ad EBAV i dati relativi alle richieste pervenute da parte delle imprese e dell'attività istruttoria svolta, entro il 31 dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modello.

A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti. Le parti concordano che l'osservatorio sarà anche luogo deputato a verificare gli indicatori più opportuni per permettere alle aziende del settore di attivare accordi in ordine al salario variabile e alla produttività nelle modalità previste dal citato accordo del 18 novembre 2016 e s.m.i.

Art. 4 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori dell'Alimentazione e della Panificazione.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati. Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento sia alla parte trasversale sia quella tecnico-pratica riguardante i settori dell'Alimentazione e dei Panificatori.

Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato (articolazione veneta) di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori dell'Alimentazione e Panificatori al fine di un esame congiunto dell'attività svolta.

Art. 5 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Si richiama e si conferma quanto previsto dall' "accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori" siglato in data 15 marzo 2012 e sue successive modifiche o integrazioni.

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

Art. 6 ACCANTONAMENTO ANNUO COMPENSAZIONE (BANCA ORE)

Fermo restando quanto previsto dall'artt. 24, 25 e 25 bis del CCNL, al fine di compensare brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, l'azienda può attivare l'accantonamento annuo di compensazione" (**Allegato 6**) che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività sopprese e alle 16 ore di permessi retribuiti all'anno previsti dal CCNL:

- le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica
- le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di ferme collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore. Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.



Art. 7 ACCANTONAMENTO ORE DIFENSIVO

In applicazione dell'articolo 25 ter del CCNL vigente, in considerazione della riforma degli ammortizzatori sociali e del numero di settimane massime fruibili di giorni di sospensione indennizzati dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano in base alla normativa vigente, azienda e lavoratori possono concordare, utilizzando la stessa procedura prevista dal successivo art.23), che le ore retribuite elencate nel precedente articolo 6, nonché le ore eccedenti quelle ordinarie che matureranno dalla data di decorrenza indicata nel verbale sindacale per i successivi 12 mesi, possano rimanere accantonate ed essere utilizzate per far fronte a periodi di crisi, in aggiunta alle settimane previste dall'ammortizzatore sociale, ovvero una volta esaurite le stesse.

Le ore accantonate e non fruite saranno liquidate con la busta paga del mese successivo a quello di scadenza del periodo fissato al paragrafo precedente, con una maggiorazione del 10%.

Analogamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro saranno liquidate con la stessa percentuale di maggiorazione con le competenze di fine rapporto.

Art. 8 VARIABILITÀ PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo dell' istituto della "flessibilità" previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (o, per un periodo inferiore all'anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti.

L'azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (**Allegato 2**), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, per monitorare l'andamento delle comunicazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

L'adozione dell'orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

Entro 30 gg dal ricevimento, l'Eбав provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

NORME GENERALI

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale".

Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%.

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile". A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 280 ore annue.

Art. 9 DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO

La durata massima dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un'intensificazione dell'attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:


- lancio di nuovi prodotti
- attività non programmabili
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
- sperimentazioni tecniche produttive organizzative
- calamità naturali
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
- produzioni legate a mostre o eventi culturali,

Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.

L'azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time

La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.



MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PART TIME E DI CONTRATTI A TERMINE

Art. 10 CONTRATTO PART TIME CON ORARIO Sperimentale - PTOS

Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all'interno di un orario di lavoro ridotto, le parti confermano l'istituto contrattuale del PTOS, già introdotto dalla precedente contrattazione di settore, che consente di utilizzare in forma flessibile l'orario di lavoro, all'interno delle disposizioni della D.Lgs 15 giugno 2015 n.81 e smi e della contrattazione collettiva.

Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al part time previsto dal vigente CCNL.

Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione:

- a) L'instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (che può essere svolto con modalità: orizzontale, verticale o mista) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all'equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell'arco mensile.
- b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive o la variazione della collocazione temporale della prestazione (clausole elastiche).
- c) In presenza di entrambe le variabilità sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due variabili verrà erogata una quota pari al 50%.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l'indennità sarà frazionata sulla base dell'assunzione o cessazione nell'arco dell'anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario.

Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.

- d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca nei casi previsti dalla normativa vigente delle clausole elastiche con un preavviso di almeno 15 giorni;
- e) Previo accordo con il dipendente, l'azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
- f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta da almeno 6 mesi.
- g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato ed inoltre non potrà essere applicata alle assunzioni con contratto a termine per il reinserimento al lavoro disciplinate dall'~~nuova~~ art. 59 del CCNL 06/06/2024
- h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l'azienda operi il versamento della quota intera ad Ebav indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese.
- i) L'adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in regola con i versamenti ad Ebav ed a SANI IN VENETO.
- j) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.

ART.11 CONTRATTI A TERMINE STAGIONALI

In riferimento alla disciplina dei contratti a termine prevista dal CCNL, le parti concordano le seguenti ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato nel caso delle seguenti lavorazioni:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolcari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose;
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.
- attività di ristorazione ivi compresa qualsiasi attività a questa connessa (es. somministrazione)
- consegna di prodotti collegata alle lavorazioni dei punti precedenti svolta con automezzi di portata inferiore ai 35 q.li;

Le parti si danno atto che le assunzioni con contratto a termine stagionali, anche previste dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli, risultano utili ai fini dell'esenzione di cui all'art. 23, comma 2 lettera c) D.lgs. n. 81/2015.

Art. 12 ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 37, parte "clausole elastiche e flessibili" del CCNL 6.6.2024 e s.m.i., i seguenti periodi:

- a) fine settimana
- b) vacanze natalizie e pasquali
- c) periodi delle ferie estive e natalizie

vengono definiti come segue:

- per *fine settimana* si intendono le giornate di sabato e di domenica di tutto l'anno e le eventuali giornate festive, se precedenti o successive
- per *vacanze natalizie* si intende il periodo dall'8 dicembre al 10 gennaio
- per *vacanze pasquali* si intende il periodo compreso tra 15 giorni prima della S. Pasqua ed i 15 giorni successivi.
- per *ferie estive* si intendono i periodi compresi tra il 01 giugno ed il 30 settembre
- per *ferie invernali* si intendono i periodi compresi tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio

Rientrano nel periodo "vacanze pasquali" anche le attività legate al carnevale corrispondenti ai 20 giorni antecedenti il Martedì Grasso (Ultimo di carnevale).

In aggiunta ai periodi sopra indicati, le parti individuano anche quelli definiti di "alta stagione" delle località turistiche (es.: località marittime, di montagna ecc); per l'individuazione del periodo temporale si farà riferimento alla definizione di "alta stagione" fornita dai locali consorzi turistici/alberghieri.

Art.13 AUMENTO NUMERO MASSIMO ASSUNZIONI A TERMINE

L'impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.



9

L'impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell'associazione a cui aderisce, alla Commissione Bilaterale Regionale di cui art.22 utilizzando l'**allegato 4** posto in calce al presente contratto.

La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l'**allegato 5** posto in calce al presente contratto.

La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell'Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 14 APPRENDISTATO PER LAVORATORI DI ETA' SUPERIORE AI 29 ANNI

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. Igs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.

La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Art. 14 bis PRESTAZIONE APPRENDISTATO DUALE

Vengono confermate, per premiare le prosecuzioni dei rapporti di apprendistato duale in apprendistato professionalizzante senza soluzione di continuità, le prestazioni EBAV A43 "Welfare contrattuale per l'apprendistato aziende" e D43 "Welfare contrattuale per l'apprendistato dipendenti", che prevedono un contributo in favore dell'apprendista e un contributo in favore dell'azienda che saranno erogati a seguito della trasformazione stessa del rapporto. Il contributo non è ripetibile e, ricorrendone le condizioni, potrà essere erogato con riferimento al medesimo apprendista duale una volta sola. Il contributo EBAV a favore del giovane lavoratore sarà pari ad € 400,00 (600,00 € nel caso in cui sia dipendente da un datore di lavoro che ha l'attestazione di Maestro Artigiano), quello in favore dell'impresa sarà pari ad € 200,00 (400,00 € nel caso in cui il titolare sia in possesso dell'attestazione di Maestro Artigiano).

ISTITUTI NORMATIVI IN AMBITO SOCIALE

Art. 15 BANCA ORE SOLIDALE

Le Parti, al fine di valorizzare e promuovere l'istituto della Banca ore solidale prevista dal decreto legislativo n. 151/2015 all'art. 24, condividono le seguenti Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni aziendali stipulate e/o adottate.

Le Parti convengono di adottare l'istituto al fine di consentire ai lavoratori di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti gravi e situazioni di assistenza ed estenderlo anche nei confronti del lavoratore stesso nel caso di grave malattia o per assistenza del coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 2° grado gravemente malato ex legge n. 53/2000.

Al fine di rendere più agevole e operativo l'istituto di cui trattasi, l'impresa comunicherà ai lavoratori, utilizzando l'apposito **allegato 8**, la possibilità di utilizzare l'istituto della Banca ore solidale.

Il lavoratore che intende aderire alla cessione delle proprie ore alla Banca ore aziendale solidale potrà manifestare il proprio interesse utilizzando l'apposito **allegato 9**. Le ferie oggetto di cessione possono essere esclusivamente quelle eccedenti la misura delle quattro settimane previste dall'art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 e dei permessi (anche per ex festività) e dei ROL residui Anno Precedente.

I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità di cui in premessa, possono avanzare all'impresa la richiesta di utilizzo della Banca ore solidale. La richiesta dovrà essere effettuata attraverso l'apposito **allegato 10** e allegando la presentazione della autocertificazione comprovante lo stato di necessità rilasciata dagli enti competenti. Potranno presentare domanda di accedere all'istituto solo i dipendenti che abbiano un residuo di ore di ferie/ROL/ex festività non superiore a 40 ore nel mese della richiesta.

In caso di più richieste per le quali la Banca ore solidale non dispone della piena capienza, le domande verranno accolte sulla base dell'ordine cronologico di ricezione.

Le ore di ferie aggiuntive/ROL/permessi/ex festività cedibili sono solo quelle maturate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.

Le ore di ferie aggiuntive/ROL/ex festività cedute e confluite nella Banca ore solidale aziendale saranno trasformate in valore economico (massa monetaria) sulla base della retribuzione del lavoratore cedente in essere al momento della cessione. Per determinare la quantità di ore utilizzabili da parte del lavoratore che ne fa richiesta, si dividerà la massa monetaria delle ore accantonate per la retribuzione oraria del dipendente fruttore;

Le ore solidali saranno cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore effettivamente utilizzate dal lavoratore beneficiario.

Sarà garantito l'anonimato sia del lavoratore richiedente che degli aderenti; non sarà dunque possibile scegliere espressamente il beneficiario al quale conferire le proprie ore.

Gli eventuali residui delle ore solidali alla scadenza del regolamento aziendale di cui sotto richiamato rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale al totale della retribuzione equivalente alle ore cedute, salve diverse modalità stabilite dal regolamento aziendale stesso.

Stante le differenti necessità delle aziende nella gestione dell'istituto, vengono demandate al regolamento aziendale le modalità di gestione operative della Banca ore solidale, con riferimento ai seguenti punti:

- Numero di ore massime e/o minime che possono essere cedute e/o richieste;
- Il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la volontà di cedere e/o richiedere le ferie non fruite/ROL/permessi/ex festività;
- Le modalità e il periodo entro il quale il lavoratore richiedente potrà godere della Banca ore solidale;
- I tempi tecnici di avvio dell'istituto;
- L'eventuale proroga dell'istituto;
- Considerando la valenza sociale dell'istituto l'impresa potrà definire le modalità di contribuzione al fine di alimentare la banca ore solidale.



Art. 16 LAVORO AGILE

Le Parti Sociali, nell'impegno a promuovere forme di flessibilità presso le ditte artigiane allo scopo di garantire la parità dei generi favorendo l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e/o di assistenza a familiari conciliando tempi di lavoro con tempi di vita, con il presente CCRL richiamano nel dettaglio la regolamentazione del Lavoro Agile di cui all'A.I. regionale del 28/3/2024, in particolare con riferimento alle prestazioni EBAV.

In particolare: i contenuti dell'accordo individuale, la regolamentazione dell'orario, le fasce di reperibilità, i tempi e modalità della disconnessione, i pari diritti dei lavoratori che adottano tale modalità di lavoro, i luoghi di lavoro deputati idonei, la volontarietà delle parti nell'attivare lo strumento-e le prestazioni EBAV a favore delle imprese che attivano lo smart working.


Le parti concordano che le disposizioni del presente articolo saranno sostituite dalle norme del CCNL nel caso in cui lo stesso dovesse disciplinare l'istituto, ferme restando l'accesso alle prestazioni della bilateralità previste dal citato A.I. regionale del 28/3/2024.

Art. 17 PERIODO DI COMPORTO PER LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE

I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative richiedenti terapie salvavita certificate da parte delle strutture ospedaliere e delle ASL, prima del superamento del periodo di comporto possono fruire, a richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi, durante il quale verrà conservato il posto di lavoro. L'impresa potrà informare i lavoratori di tale opportunità prima del superamento del periodo di comporto.

Al termine del periodo di aspettativa, nel caso di mancata ripresa dell'attività lavorativa, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La presente previsione contrattuale di livello regionale è cedevole e potrà essere sostituita nel caso in cui il CCNL dovesse stabilire una regolamentazione più favorevole per il lavoratore.



12

BILATERALITA' E PREMIALITA'

Art. 18 CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:

- formazione in tema sicurezza
- termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;
- orario lavoro – durata media settimanale;
- banca ore;
- accantonamento ore difensivo
- variabilità orario su base plurimensile;
- contratto a tempo determinato art. 13;
- stagionalità;
- PTOS;
- erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets)

potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.

Art. 19 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12.06.2013, del 05.07.2013 e s.m.i. nonché dall'Accordo Interconfederale regionale sulla riforma EBAV e sulla bilateralità veneta del 4.12.2020 e il verbale di accordo del 29.1.2021.

L'impresa non aderente a SANI.IN.VENETO e che non versa la relativa contribuzione è tenuta nei confronti dei propri dipendenti a:


- erogare direttamente le medesime prestazioni, ordinarie e straordinarie, erogate dal Fondo sanitario;
- erogare l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) nell'importo (25 euro lordi/mese per 13 mensilità) e secondo le modalità definiti dall'Accordo Interconfederale regionale 4.12.2020 e il verbale di accordo del 29.1.2021;
- consegnare al dipendente in forza o, se neoassunto, al momento dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO, gli eventuali successivi aggiornamenti e la documentazione su iniziative straordinarie attivate dal Fondo.

Il dipendente, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 20 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA NON ADERENTE EBAV

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali, è tenuta nei confronti dei propri dipendenti a:

- erogare l'Elemento Aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) secondo l'importo definito dall'Accordo Interconfederale Nazionale sulla bilateralità artigiana 17.12.2021 (30 euro lordi/mese per 13 mensilità) e



13

- secondo le modalità definite dall'Accordo Interconfederale regionale sulla riforma EBAV e sulla bilateralità veneta del 4.12.2020 e il verbale di accordo del 29.1.2021;
- corrispondere al dipendente, se dovuti, gli importi previsti per le prestazioni EBAV di primo e secondo;
 - consegnare al dipendente in forza o, se neoassunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti, desumendoli dal sito EBAV.

Il dipendente, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

ART. 21 INCENTIVO PER FAVORIRE L'ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON IL CONFERIMENTO DEL TFR

Le parti intendono incentivare l'iscrizione "piena" ossia quella con il TFR, alle condizioni previste per legge, dei lavoratori ai fondi negoziali valevoli per il settore artigiano come previsti da intese dalla contrattazione collettiva dell'artigianato nelle seguenti modalità.

Per i dipendenti (operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti) che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la stipula del presente accordo o quelli che a tale data siano già iscritti ad un fondo negoziale di cui sopra, la ditta non verserà più la cifra mensile di adesione contrattuale di cui agli articoli **26 e 34** del presente CCRL, che sarà sostituita da un contributo contrattuale veneto percentualizzato a carico datore pari a 1,8% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR.

Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale prescelto secondo le modalità e le procedure come previste dallo stesso fondo negoziale senza quindi l'intervento di EBAV.

La decorrenza del versamento del contributo contrattuale veneto è la seguente:

- a) per i lavoratori come sopra indicati che si iscrivono con il TFR ad un fondo negoziale del comparto artigiano, dopo la firma del presente CCRL, la decorrenza del versamento è fissata a partire dal mese successivo a quello di iscrizione. Parimenti da tale periodo di paga cessa l'erogazione della cifra mensile di adesione contrattuale di cui agli articoli **26 e 34** del presente CCRL;
- b) per i lavoratori che alla data di stipula del presente CCRL risultino già iscritti con il TFR ad un fondo negoziale del comparto artigiano la decorrenza del versamento è fissata a partire dal mese successivo a quello di stipula del presente CCRL. Parimenti da tale periodo di paga cessa l'erogazione della cifra mensile di adesione contrattuale di cui agli articoli **26 e 34** del presente CCRL.

Il lavoratore iscritto o che si iscriverà al fondo pensione del comparto artigiano avrà diritto a ricevere il contributo a carico azienda definito dal presente accordo con il solo conferimento del TFR. Qualora volesse versare, in aggiunta, la contribuzione a suo carico (anche con un'aliquota più elevata rispetto a quanto previsto dal CCNL), la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà sempre pari a quanto previsto dal presente accordo.

Quale ulteriore strumento per favorire l'adesione "piena" alla previdenza complementare le parti confermano le prestazioni di EBAV in favore dell'azienda e del lavoratore, introdotte dal CCRL 25.07.2022, che prevedono l'erogazione di un contributo una tantum in favore dei dipendenti e delle imprese che dopo la stipula del presente CCRL aderiscono **con il TFR** ad un fondo di previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.

La prestazione in favore delle imprese viene collocata all'interno del fondo EBAV di secondo livello "Professionalità Aziende" e alimentata con le relative risorse. La prestazione prevede l'erogazione di un contributo una tantum non ripetibile, come da tabella seguente, in favore dell'impresa per ciascun dipendente che nell'annualità di riferimento abbia completato l'adesione ad un fondo di previdenza complementare negoziale **con il conferimento del TFR**.

La prestazione in favore delle imprese viene collocata all'interno del fondo EBAV di secondo livello "Professionalità Dipendenti" e alimentata con le relative risorse. La prestazione prevede l'erogazione una tantum non ripetibile di un contributo, come da tabella seguente, in favore del lavoratore che nell'annualità di riferimento abbia aderito ad un fondo di previdenza complementare negoziale con il conferimento del TFR.

Beneficiario	Importo una tantum per lavoratori pari/Over 35 anni	Importo una tantum per lavoratori Under 35 anni*
Azienda	Livello minimo 200 € Livello medio 300 € Livello massimo 400 €	Livello minimo 450 € Livello medio 550 € Livello massimo 650 €
Dipendente	Livello minimo 150 € Livello medio 250 € Livello massimo 350 €	Livello minimo 300 € Livello medio 400 € Livello massimo 500 €

*fa riferimento l'età anagrafica alla data di adesione con TFR al fondo negoziale

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA E PROCEDURE IN CASO DI CRISI

Art. 22 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

Le parti confermano l'attività della Commissione Bilaterale di Categoria prevista dalla contrattazione regionale precedente, che ha il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione regionale (estensione durata massima orario di lavoro e variabilità plurimensile dell'orario di lavoro e contratti a termine, procedura per aziende in crisi). Le parti confermano le regole concordate nel precedente CCRL sulla costituzione della commissione: è composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria. Al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.
La commissione ha sede presso l'Ebay che garantirà il supporto di segreteria operativa.

Art. 23 PROCEDURA PER AZIENDE IN CRISI

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del CCRL che hanno esaurito gli strumenti di sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro (FSBA).
L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.

La medesima procedura del primo capoverso del presente articolo dovrà essere esperita anche per attivare la fattispecie prevista dall'art. 7 del presente CCRL (accantonamento ore difensivo) con la sottoscrizione del verbale di accordo (mod. Allegato n° 7.)

PARTE AZIENDE ARTIGIANE

ALIMENTAZIONE

Art. 24 ELEMENTI RETRIBUTIVI REGIONALI

Le Parti concordano sulla valorizzazione della retribuzione in relazione ai risultati apportati all'azienda in termini di produttività, competitività ed efficienza.

Intendono quindi intraprendere un processo di ammodernamento dell'attuale struttura retributiva di secondo livello incentivando i risultati raggiunti in azienda, cogliendo allo stesso tempo le opportunità offerte dall'attuale normativa legislativa, fiscale e contributiva.

- A) A partire dalla retribuzione di gennaio 2026, l'Elemento Regionale Transitorio, che assumerà la denominazione di "E.R.T" (Elemento Retributivo Territoriale), sarà consolidato nei valori indicati nella tabella di seguito riportata quale elemento strutturale del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori, da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, e sarà erogato per le ore effettivamente lavorate.

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Tale elemento continuerà ad essere indicato come voce distinta nel cedolino paga.

Livello	Valore ERT in €
	Mensile
1S	144,30
1	115,44
2	94,35
3/A	81,03
3	68,82
4	61,05
5	53,28
6	42,18

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elette previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre, dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità per i primi 5 mesi di astensione;
- durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92.

- B) È confermata l'erogazione dell'E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) previsto dall'accordo interconfederale 23/08/1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti professionalizzanti (in misura fissa 100%) e pari a € 0,44 mensili (€ 0,00254 orari). L'E.R.R. sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga. L'E.R.R. è riconosciuto con le medesime modalità di cui

sopra anche agli apprendisti "duali" in conformità all'art. 8 dell'Accordo Interconfederale regionale 8 maggio 2025

- C) Per la sola annualità 2025 (con assegnazione nel 2026), sono previsti strumenti di welfare aziendale nei valori e con le modalità di assegnazione disciplinati nel successivo art. 25.
- D) Viene istituito per le annualità 2026 (con erogazione nel 2027), 2027 (con erogazione nel 2028) e 2028 (con erogazione nel 2029) un Premio Variabile, denominato "Premio di Risultato Veneto" legato alla produttività e regolamentato dall' "Accordo regionale veneto Premio di Risultato Veneto, anni 2026, 2027 e 2028 per i dipendenti imprese artigiane del Settore Alimentare Artigiano, Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti, settore Panificazione e altre attività, allegato al presente CCRL, di cui ne costituisce parte integrante. Tale Premio è erogato da parte di tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCRL.

Art. 25 WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE

Limitatamente all'anno di riferimento 2025, le imprese metteranno a disposizione nel 2026 strumenti di welfare aziendale nei seguenti valori:

Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di assegnazione:

- 340 € annui per operai, impiegati, quadri
- 240 € annui per apprendisti professionalizzanti

Per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di assegnazione:

- 170 € annui per operai, impiegati, quadri
- 120 € annui per apprendisti professionalizzanti

Hanno diritto agli importi di cui sopra, da destinare a soluzioni di welfare i lavoratori non in prova con riferimento all'attività effettivamente svolta nell'anno 2025, in base ai criteri sottoindicati.

Gli importi sopra indicati maturano in quote mensili: il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l'importo complessivo; in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, ai fini della verifica della soglia del 100% superiore al 50%, o inferiore al 50% come sopra indicata, si farà riferimento all'orario di lavoro nel mese di cessazione.


Per i lavoratori assunti con contratto intermittente e PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento, utilizzando il medesimo criterio del part time di cui sopra.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante rileva il superamento della metà dei giorni lavorabili in ciascun mese del periodo.

Una giornata s'intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda e malattia, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'assegnazione della soluzione welfare, con riferimento all'anno 2025 avverrà entro il 12 luglio 2026, con annotazione/regolazione nel cedolino di giugno dell'anno di competenza.

L'ammontare spetterà in relazione al maturato su base mensile nell'anno di riferimento 2025, anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2026, purché il lavoratore abbia



maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale nell'anno di riferimento; l'avvenuta erogazione di welfare aziendale prevista dal CCRL verrà evidenziata con regolazione e/o annotazione nell'ultimo cedolino utile.

Gli importi da destinare a misure di welfare aziendale qui stabiliti non costituiscono retribuzione, non incidono pertanto sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

Su richiesta del lavoratore, nel caso in cui lo stesso sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare (anche non negoziale), l'impresa potrà altresì destinare l'intero valore spettante in un'unica soluzione al fondo di previdenza complementare senza oneri aggiuntivi per l'impresa stessa e pertanto gli importi di welfare previsti nel presente articolo devono intendersi comprensivi del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l'INPS. In tal caso l'erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nelle paghe di giugno dell'anno 2026 o del mese di cessazione se antecedente.

L'impresa accompagnerà la consegna del cedolino del mese di aprile 2026 con un'informativa tipo al lavoratore (**All. 11**) in merito alla possibilità di scegliere quale soluzione welfare sia preferita all'interno del piano proposto che il lavoratore dovrà restituire entro il 10 giugno 2026.

Laddove l'impresa non metta a disposizione una soluzione di welfare da proporre al lavoratore, l'equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione, ferma restando la possibilità per il lavoratore di destinare l'importo al fondo di previdenza complementare cui ha già aderito.

In tale caso gli importi annui di welfare del presente articolo devono intendersi quali valori di retribuzione lorda e la stessa verrà assoggettata a normale contribuzione (carico datore di lavoro e dipendente) e ad imposizione fiscale e avrà incidenza esclusivamente con riferimento al TFR.

La presente disciplina contrattuale di livello regionale è cedevole e potrà essere sostituita nel caso in cui il CCNL dovesse stabilire una regolamentazione normativa in materia di soluzione welfare su base collettiva più favorevole per il lavoratore; in tal caso le parti firmatarie s'incontreranno entro la prima scadenza utile a favore del dipendente come prevista dal CCNL per armonizzare le soluzioni collettive in tale materia da erogare ai lavoratori dei settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCRL.

Art. 26 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

26.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fermo quanto previsto dall'art. 21 sul contributo contrattuale veneto a previdenza complementare, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) la somma:

- di € 26,00 per operai, impiegati e quadri;
- di € 10,00 per gli apprendisti professionalizzanti

quale **"quota di adesione contrattuale"** ad un fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito anche Fondo) prescelto dal lavoratore.

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del Fondo saranno applicati i criteri dei lavoratori silenti contenuti nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza alla data di stipula del presente CCRL o assunti successivamente.

La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista professionalizzante e non è frazionabile su base oraria.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è convenzionalmente fissato in una quota di:

- di € 13,00 su base mensile per operai, impiegati e quadri;
- di € 6,50 su base mensile per gli apprendisti professionalizzanti.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario effettivamente svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo. Il lavoratore esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

26.2 MODALITA' OPERATIVE

Il versamento delle somme continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato dal datore di lavoro indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalera al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse sono definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale come vigente nel tempo.

26.3 REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme di adesione contrattuale al Fondo negoziale come disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR da parte del lavoratore.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 26.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

26.4 QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO NEGOZIALE

Viene confermata la quota annua **di 2,50 euro**, non riducibile per part time, per sostenere i costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti.

Tale quota viene versata ogni anno dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di gennaio (B01 mese di gennaio), solo per i lavoratori in forza al 31/12 dell'anno precedente non già iscritti ai fondi negoziali dell'artigianato, anche solo con il TFR.

Per i lavoratori assunti a partire del 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno, tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 di competenza del mese di assunzione).

La quota di cui sopra non deve essere versata per i lavoratori che hanno aderito conferendo il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare contrattuale del settore artigiano.

Art. 27 CONTRIBUZIONE EBAV AZIENDE ARTIGIANE SETTORE ALIMENTARE

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti confermano che in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le seguenti: **€ 6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; **€ 1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità con la seguente nuova ripartizione:


FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,32	-
formazione	0,45	0,25
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità/contributo previdenza integrativa	0,93	0,27
Ambiente e sicurezza	0,50	-
TOTALE	6,28	1,20

Le modifiche apportate alla ripartizione delle quote tra i diversi fondi di secondo livello entreranno in vigore a partire dai versamenti relativi alla mensilità di marzo 2026.

In seguito all'accordo interconfederale del 17 marzo 2025 relativo allo spostamento delle prestazioni di carattere sanitario da Ebav a Sani In Veneto, il fondo di secondo livello "Sussidi assistenziali" in conseguenza della riduzione delle uscite vedrà aumentare le disponibilità di risorse. Pertanto, le parti, considerando gli elevati costi che gravano sulle famiglie per l'approvvigionamento dell'energia, concordano di attivare la prestazione Ebav D26 "Bollette energia dipendenti".

La prestazione a partire dall'anno di competenza 2026 prevede l'erogazione di un contributo annuale pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00 relativo all'anno successivo a quello in cui viene effettuata la spesa per le bollette energetiche. È prevista l'erogazione di un solo contributo per nucleo familiare, a fronte della presentazione di bollette per la fornitura di energia elettrica o gas dichiarando, tramite autocertificazione, di aver sostenuto una spesa totale annua pari o superiore a € 200,00. Viene dato mandato ad Ebav di provvedere all'attivazione del servizio.

Inoltre, per gli anni successivi, viene dato mandato al Comitato di categoria Alimentaristi e Panificatori di stabilire l'importo del contributo e i requisiti per accedervi tenuto conto dei fondi a disposizione.



PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI E IMPRESE CHE SOMMINISTRANO ALIMENTI E PASTI PRODOTTI PER LA CLIENTELA IN ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Art. 28 ELEMENTI RETRIBUTIVI REGIONALI

Viene istituito per le annualità 2026 (con erogazione nel 2027), 2027 (con erogazione nel 2028) e 2028 (con erogazione nel 2029) un Premio Variabile, denominato "Premio di Risultato Veneto" legato alla produttività e regolamentato dall' "Accordo regionale veneto Premio di Risultato Veneto, anni 2027, 2028 e 2029 per i dipendenti imprese artigiane del Settore Alimentare Artigiano, Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti, settore Panificazione e altre attività, allegato al presente CCRL, di cui ne costituisce parte integrante. Tale Premio è erogato da parte di tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCRL.

In aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL, viene confermata l'erogazione della quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.

Art. 29 CONTRIBUZIONE EBAV

Le parti confermano che in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di secondo livello Alimentaristi Artigiani pari: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità con la seguente nuova ripartizione.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,32	
formazione	0,45	0,25
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità	0,93	0,27
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi. Le modifiche apportate alla ripartizione delle quote tra i diversi fondi di secondo livello entreranno in vigore a partire dai versamenti relativi alla mensilità di marzo 2026.

In seguito all'accordo interconfederale del 17 marzo 2025 relativo allo spostamento delle prestazioni di carattere sanitario da Ebav a Sani In Veneto, il fondo di secondo livello "Sussidi assistenziali" in conseguenza della riduzione delle uscite vedrà aumentare le disponibilità di risorse. Pertanto, le parti, considerando gli elevati costi che gravano sulle famiglie per l'approvvigionamento dell'energia, concordano di attivare la prestazione Ebav D26 "Bollette energia dipendenti".

La prestazione a partire dall'anno di competenza 2026 prevede l'erogazione di un contributo annuale pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00 relativo all'anno successivo a quello in cui viene effettuata la spesa per le bollette energetiche. È prevista l'erogazione di un solo contributo per nucleo familiare, a fronte della presentazione di bollette per la fornitura di energia elettrica o gas dichiarando, tramite autocertificazione, di aver sostenuto una spesa totale annua pari o superiore a € 200,00. Viene dato mandato ad Ebav di provvedere all'attivazione del servizio.

Inoltre, per gli anni successivi, viene dato mandato al Comitato di categoria Alimentaristi e Panificatori di stabilire l'importo del contributo e i requisiti per accedervi tenuto conto dei fondi a disposizione.

Art. 30 APPLICAZIONE ACCORDI INTERCONFEDERALI REGIONALI

Alle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti e le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 giugno 2024, saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OO.SS. venete.

Art. 31 ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL, con l'implementazione della bilateralità regionale e l'istituzione del Premio di Risultato Veneto, le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'**elemento economico di garanzia** sono pienamente rispettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad Ebav non sono tenute all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.

PARTE PANIFICAZIONE

Art. 32 ELEMENTI RETRIBUTIVI REGIONALI

Le Parti concordano sulla valorizzazione della retribuzione in relazione ai risultati apportati all'azienda in termini di produttività, competitività ed efficienza.

Intendono quindi intraprendere un processo di ammodernamento dell'attuale struttura retributiva di secondo livello incentivando i risultati raggiunti in azienda, cogliendo allo stesso tempo le opportunità offerte dall'attuale normativa legislativa, fiscale e contributiva.

- A) A partire dalla retribuzione di gennaio 2026, l'Elemento Regionale Transitorio, che assumerà la denominazione di "E.R.T" (Elemento Retributivo Territoriale), sarà consolidato nei valori indicati nella tabella di seguito riportata quale elemento strutturale del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori, da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, e sarà erogato per le ore effettivamente lavorate.

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Tale elemento continuerà ad essere indicato come voce distinta nel cedolino paga.

Livello	Valore
	ERT (in €)
A1 S	23,53
A1	19,64
A2	16,42
A3	12,54
A4	10,43
B1	14,43
B2	7,65
B3 S	6,43
B3	6,21
B4	5,00

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elette previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre, dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità per i primi 5 mesi di astensione;
- durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92.

- B) È confermata l'erogazione dell'E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) previsto dall'accordo interconfederale 23/08/1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti professionalizzanti (in misura fissa 100%) e pari a € 0,44 mensili (€ 0,00254 orari). L'E.R.R. sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga. L'E.R.R. è riconosciuto con le medesime modalità di cui sopra anche agli apprendisti "duali" in conformità all'art. 8 dell'Accordo Interconfederale regionale 8 maggio 2025
- C) Per la sola annualità 2025 (con assegnazione nel 2026), sono previsti strumenti di welfare aziendale nei valori e con le modalità di assegnazione disciplinati nel successivo art. 33.
- D) Viene istituito per le annualità 2026 (con erogazione nel 2027), 2027 (con erogazione nel 2028) e 2028 (con erogazione nel 2029) un Premio Variabile, denominato "Premio di Risultato Veneto" legato alla produttività e regolamentato dall' "Accordo regionale veneto Premio di Risultato Veneto, anni 2026, 2027 e 2028 per i dipendenti imprese artigiane del Settore Alimentare Artigiano, Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti, settore Panificazione e altre attività, allegato al presente CCRL, di cui ne costituisce parte integrante. Tale Premio è erogato da parte di tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCRL.

Art. 33 WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE

Limitatamente all'anno di riferimento 2025, le imprese metteranno a disposizione nel 2026 strumenti di welfare aziendale nei seguenti valori:

Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di assegnazione:

- 340 € annui per operai, impiegati, quadri
- 240 € annui per apprendisti professionalizzanti

Per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di assegnazione:

- 170 € annui per operai, impiegati, quadri
- 120 € annui per apprendisti professionalizzanti

Hanno diritto agli importi di cui sopra, da destinare a soluzioni di welfare i lavoratori non in prova con riferimento all'attività effettivamente svolta nell'anno 2025, in base ai criteri sottoindicati.

Gli importi sopra indicati maturano in quote mensili: il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l'importo complessivo; in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, ai fini della verifica della soglia del 100%/superiore al 50%, o inferiore al 50%, come sopra indicata, si farà riferimento all'orario di lavoro nel mese di cessazione.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente e PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento, utilizzando il medesimo criterio del part time di cui sopra.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante rileva il superamento della metà dei giorni lavorabili in ciascun mese del periodo.

Una giornata s'intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda e malattia, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'assegnazione della soluzione welfare, con riferimento all'anno 2025 avverrà entro il 12 luglio 2026, con annotazione/regolazione nel cedolino di giugno dell'anno di competenza.

L'ammontare spetterà in relazione al maturato su base mensile nell'anno di riferimento 2025, anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2026, purché il lavoratore abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale nell'anno di riferimento; l'avvenuta erogazione di welfare aziendale prevista dal CCRL verrà evidenziata con regolazione e/o annotazione nell'ultimo cedolino utile.

Gli importi da destinare a misure di welfare aziendale qui stabiliti non costituiscono retribuzione, non incidono pertanto sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

Su richiesta del lavoratore, nel caso in cui lo stesso sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare (anche non negoziale), l'impresa potrà altresì destinare l'intero valore spettante in un'unica soluzione al fondo di previdenza complementare senza oneri aggiuntivi per l'impresa stessa e pertanto gli importi di welfare previsti nel presente articolo devono intendersi comprensivi del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l'INPS. In tal caso l'erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nelle paghe di giugno dell'anno 2026 o del mese di cessazione se antecedente.

L'impresa accompagnerà la consegna del cedolino del mese di aprile 2026 con un'informativa tipo al lavoratore (All. 11) in merito alla possibilità di scegliere quale soluzione welfare sia preferita all'interno del piano proposto che il lavoratore deve restituire entro il 10 giugno 2026.

Laddove l'impresa non metta a disposizione una soluzione di welfare da proporre al lavoratore, l'equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione, ferma restando la possibilità per il lavoratore di destinare l'importo al fondo di previdenza complementare cui ha già aderito.

In tale caso gli importi annui di welfare del presente articolo devono intendersi quali valori di retribuzione linda e la stessa verrà assoggettata a normale contribuzione (carico datore di lavoro e dipendente) e ad imposizione fiscale e avrà incidenza esclusivamente con riferimento al TFR.

La presente disciplina contrattuale di livello regionale è cedevole e potrà essere sostituita nel caso in cui il CCNL dovesse stabilire una regolamentazione normativa in materia di soluzione welfare su base collettiva più favorevole per il lavoratore; in tal caso le parti firmatarie s'incontreranno entro la prima scadenza utile a favore del dipendente come prevista dal CCNL per armonizzare le soluzioni collettive in tale materia da erogare ai lavoratori dei settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCRL.

Art. 34 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORE PANIFICAZIONE

34.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fermo quanto previsto dall'art. 21 sul contributo contrattuale veneto a previdenza complementare, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre)

24

la somma indicata nella tabella seguente quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore.

QUOTE MENSILI VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Gruppo A	Gruppo B
<i>Tutti i livelli</i>	<i>Tutti i livelli</i>
€ 8 mensili	€ 5 mensili

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno applicati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza alla data di stipula del presente CCRL o assunti successivamente. La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente accordo.

Il lavoratore esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

34.2 MODALITA' OPERATIVE

Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore. La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse sono definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale come vigente nel tempo.

34.3 REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 29.1 34.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

34.4 QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO NEGOZIALE

Viene confermata la quota annua di 2,50 euro, non riducibile per part time, per sostenere i costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti.

Tale quota viene versata ogni anno dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di gennaio (B01 mese di gennaio), solo per i lavoratori in forza al 31/12 dell'anno precedente non già iscritti ai fondi negoziali dell'artigianato, anche solo con il TFR.



Per i lavoratori assunti a partire del 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno, tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 di competenza del mese di assunzione).

La quota di cui sopra non deve essere versata per i lavoratori che hanno aderito conferendo il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare contrattuale del settore artigiano.

Art. 35 CONTRIBUZIONE EBAV SETTORE PANIFICAZIONE

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti confermano, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello nelle misure seguenti: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità con la seguente nuova ripartizione.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,32	
Formazione	0,45	0,25
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
professionalità	0,93	0,27
Ambiente e sicurezza	0,50	
Totale	6,28	1,20

Le modifiche apportate alla ripartizione delle quote tra i diversi fondi di secondo livello entreranno in vigore a partire dai versamenti relativi alla mensilità di marzo 2026.

In seguito all'accordo interconfederale del 17 marzo 2025 relativo allo spostamento delle prestazioni di carattere sanitario da Ebav a Sani In Veneto, il fondo di secondo livello "Sussidi assistenziali" in conseguenza della riduzione delle uscite vedrà aumentare le disponibilità di risorse. Pertanto, le parti, considerando gli elevati costi che gravano sulle famiglie per l'approvvigionamento dell'energia, concordano di attivare la prestazione Ebav D26 "Bollette energia dipendenti".

La prestazione a partire dall'anno di competenza 2026 prevede l'erogazione di un contributo annuale pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00 relativo all'anno successivo a quello in cui viene effettuata la spesa per le bollette energetiche. È prevista l'erogazione di un solo contributo per nucleo familiare, a fronte della presentazione di bollette per la fornitura di energia elettrica o gas dichiarando, tramite autocertificazione, di aver sostenuto una spesa totale annua pari o superiore a € 200,00. Viene dato mandato ad Ebav di provvedere all'attivazione del servizio.

Inoltre, per gli anni successivi, viene dato mandato al Comitato di categoria Alimentaristi e Panificatori di stabilire l'importo del contributo e i requisiti per accedervi tenuto conto dei fondi a disposizione.

Art. 36 DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

ART. 37 INVIO COPIA CONTRATTO REGIONALE AI FONDI NEGOZIALI DI CUI ALL'ART. 26 E ART. 34 DEL PRESENTE CCRL

La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato sarà effettuata da Ebav.

ART. 38 DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL

Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART. 39 ASSORBIMENTO NORMATIVE DERIVANTI DA PRECEDENTI CCRL

Le parti convengono che le normative contenute nel CCRL del 25 luglio 2022 e successive proroghe siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.

ART. 40 NORMA FINALE

Gli elementi retributivi ed ogni altro istituto previsti dal presente contratto regionale, in quanto derivanti da pattuizioni tra le medesime OO.AA. e OO.SS. che hanno siglato a livello nazionale il CCNL, rappresentano la sola ed unica retribuzione territoriale/regionale nonché l'unico complesso negoziale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese venete comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA VENETO





CASARTIGIANI VENETO



FAI - CISL Veneto



FLAI - CGIL Veneto



UILA - UIL Veneto





SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE

Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026 è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico. Inoltre, il lavoratore potrà beneficiare della prestazione di Ebav che prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 300,00 per aderenti di età pari o superiore ai 35 anni e di € 400,00 per lavoratori di età inferiore a 35 anni.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il **Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato** cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare il contributo regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo, 137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it)
- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETÀ VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Torino 151/B tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/)

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.

La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro 90 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La sottoscritto/sottoscritta

dipendente dell'azienda con sede a

intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani, Panificazione al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:

SOLIDARIETA' VENETO

FON.TE (nel caso di adesione completa con versamento TFR)

Data.....

Firma

A cluster of handwritten signatures in blue, black, and green ink, appearing to be signatures of the individuals mentioned in the form above.

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

**ACCORDO CON I DIPENDENTI SULLA VARIABILITA' PLURIMENSILE
SUPERIORE AI 6 MESI (ART. 8)**

MATR. EBAV.....

Tra la ditta sita in in via

e rappresentata dal sig.

ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 8 del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026, si conviene a decorrere dal e sino al di adottare:

la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro superiore ai 6 mesi;

(oppure)

prolungare oltre i 6 mesi e sino al la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro iniziata il

con le seguenti caratteristiche:

dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (ovvero l'orario pattuito nel caso di part time) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale. Per tali ore sarà riconosciuta la sola maggiorazione dell'8%.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore), o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l'applicazione della maggiorazione del 23%.

L'azienda provvederà ad inviare il presente testo alla Commissione Bilaterale.

Data

Il legale rappresentante

I LAVORATORI

(nome e cognome)

firma

forst
M. B.
W. B.
G. B.

PM

Alex

D

Le

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

**COMUNICAZIONE PER ESTENSIONE SINO A 12 MESI MEDIA DURATA
MASSIMA (art. 9 ccrl)**

Il sottoscritto _____

titolare dell'impresa _____

Cod. fisc. / p. IVA _____ Ragione Sociale

Indirizzo _____ CAP _____ Comune
_____ Prov. _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

Attività svolta: _____ matr.
EBAV _____

con la presente comunica che la propria azienda intende superare la durata massima dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolato come media in un periodo di 6 mesi.
L'estensione sino a 12 mesi del periodo di calcolo della media è dovuta a ragioni obiettive, tecniche ed inerenti l'organizzazione del lavoro, per la seguente fattispecie prevista dal CCRL all'art. 9:

.....
.....
.....
(descrivere sinteticamente la ragione da cui deriva tale estensione)

_____ (firma datore di lavoro)

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

Matr.Ebav.....

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

ELEVAZIONE CONTRATTI A TERMINE PER UNA UNITÀ (art. 13 CCRL)

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____ in via _____ partita

IVA _____

matr. Ebav _____

con la presente **comunica** che a decorrere dal _____ assumerà con contratto a termine **una unità aggiuntiva** rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:


.....
L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

A row of handwritten signatures in blue ink, likely belonging to members of the provincial association mentioned in the document. The signatures are cursive and vary in style.

Matr.Ebav.....

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

RICHIESTA DI PARERE PER ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE (art. 13 CCRL)

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante dell'impresa _____
sita a _____ in via _____ partita
IVA _____
matr. Ebav _____

avendo già usufruito dell'unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall'art. 13 (vedi comunicazione inoltrata il)

con la presente chiede di poter assumere ulteriori lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma _____

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

**COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI PER L'APPLICAZIONE
ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE
(ART. 6 CCRL)**

La ditta.....P.IVA.....sita inin via
.....rappresentata dal legale rappresentante sig.
.....ed i dipendenti in forza alla data odierna presso la medesima,
i cui nomi sono riportati di seguito si conviene a decorrere

dal 01/...../.....

di adottare l'accantonamento annuo di compensazione oraria alle condizioni previste dall'art. 6 del CCRL
di settore vigente.

L'applicazione è vincolante anche per gli assunti in data successiva a quella odierna ai quali l'applicazione
dell'istituto sarà sistematicamente comunicata nel contratto di assunzione.

Le ore di accantonamento e i relativi contatori saranno esposti nei cedolini paga di riferimento dei mesi
di applicazione.

Data ____/____/____

Il legale rappresentante

Segue firma lavoratori in forza:

nr.	nome	cognome	firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
etc			



Handwritten signatures of employees in blue, green, and black ink, corresponding to the names listed in the table above. The signatures include: J. P., M. M., B. B., G. G., C. C., and D. D.

**PROCEDURA E ACCORDO SINDACALE PER APPLICAZIONE
ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE DIFENSIVO
(ART. 7 e 23 CCRL 26/01/2026)**

PROCEDURA

Alla Associazione Artigiana..... della provincia di (@PEC.....)

Alla FAI-CISL della provincia di (@PEC.....)

Alla FLAI-CGIL della provincia di (@PEC.....)

Alla UILA-UIL della provincia di (@PEC.....)

Oggetto: comunicazione avvio procedura consultazione sindacale art. 7 e 23 del CCRL 26/01/2026

La scrivente impresa _____
sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____
tel. _____ P.IVA/CF _____ nella persona di

in qualità di titolare/legale rappresentante

con la presente comunica alle OOSS di settore e ad una associazione artigiana provinciale firmatarie del CCRL in oggetto
l'attivazione della procedura di consultazione sindacale finalizzata all'attivazione dell'accantonamento annuo difensivo di cui gli articoli del CCRL in oggetto.

Che alla data di sottoscrizione della presente comunicazione le settimane di FSBA a disposizione nel biennio di riferimento:

- sono totalmente esaurite
 sono pari a _____ settimane (e _____ giorni)

l'organico aziendale è il seguente:

operai	N°	Impiegati	N°	Apprendisti	N°	Totale	N°

L'impresa dichiara di aderire e di essere in regola con i versamenti:

- ad EBAV;
- a Sani.in.Veneto.

Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____
dell'Associazione provinciale di _____ o Consulente del
Lavoro _____ telefono _____ e-mail _____ @ _____

Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopra indicati per la finalità in oggetto il tutto ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Distinti saluti

Località _____ data ____ / ____ / ____

L'IMPRESA
(firma titolare/legale rappresentante)

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE ACCANTONAMENTO ANNUO ORE DIFENSIVO

In data _____ presso la sede di _____ si sono incontrati:
l'impresa _____ sita in via _____
cap. _____ Comune _____ P.IVA _____
nella persona di _____ in qualità di titolare/legale rappresentante;
assistita da _____

ed i lavoratori sottoindicati tutti assistiti*, giusto specifico mandato come confermano le firme sotto riportate, dalle OOSS di settore nella/e persona/e di

FAI-CISL della provincia di sig/sig.ra.....
FLAI-CGIL della provincia di sig/sig.ra.....
UILA-UIL della provincia di sig/sig.ra.....

*sufficiente assistenza di almeno una sigla sindacale firmataria del CCRL Veneto

Al fine di esperire la procedura sindacale prevista dagli articoli 7 e 23 del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026 per l'utilizzo dell'accantonamento annuo difensivo

Premesso che

- a) L'impresa ha in forza nr. _____ dipendenti ed applica il CCNL di settore con il seguente codice contratto EBAV
(lo si ricava dal modello Ebav B01):
 - AM Alimentaristi artigiani
 - AK Alimentaristi non artigiani
 - AN Panificatori
- b) In data ____/____/____ è stato comunicato a tutte le OOSS di settore ed una OO.AA espressione territoriale di quelle regionali firmatarie del CCRL l'avvio della procedura di consultazione sindacale prevista;
- c) L'impresa dichiara di essere iscritta e di essere in regola con i versamenti ad EBAV ed a Sani.in.Veneto.

Le Parti come sopra costituite concordano di applicare alle condizioni previste dall'art. 7 del CCRL sopra indicato l'accantonamento ore difensivo nel seguente periodo:

dal 01/____/____ al ____/____/____ (n.b. massimo 12 mesi)

La liquidazione delle ore accantonate e non fruite a beneficio dei lavoratori avverrà nelle tempistiche previste dal medesimo articolo del CCRL di cui sopra.

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

DITTA

FAI-CISL DI

OOAA

FLAI-CGIL DI.....

PROVINCIALE DI

UILA-UIL DI


(N.B. almeno 1)

(n.b. solo se associato o conferito
mandato di assistenza)

Segue elenco lista con firma lavoratori:

ELENCO LAVORATORI
ADESIONE AD ACCANTONAMENTO ANNUO DIFENSIVO
ART. 7 CCRL..... AREA ALIMENTARE E PANIFICAZIONE

NOME E COGNOME		FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Ecc.		



riferimenti/carta intestata datore di lavoro che applica il CCRL Veneto Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026

Ai dipendenti


Oggetto: comunicazione per richiesta utilizzo della Banca ore solidale aziendale ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo regionale Veneto alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026.

In applicazione della contrattazione collettiva regionale in oggetto si intende introdurre nella nostra azienda, a beneficio dell'universalità dei dipendenti in forza, l'istituto della Banca ore solidale a far data dal prossimo mese di _____ anno _____ e fino al mese _____ anno _____ (almeno 12 mesi) oppure strutturalmente dal prossimo mese di _____ anno _____.

Le ulteriori condizioni e modalità di gestione individuale sono riepilogati nel regolamento che l'azienda ha predisposto sulla base delle linee guida stabilite dal CCRL alimentaristi artigiani, non artigiani, panificatori del _____, che si allega alla presente.

Luogo / / _____

Firma datore di lavoro/legale rappresentante



ALLEGATO 9 CCRL 26/01/2026 Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività

riferimenti/carta intestata datore di lavoro che applica il CCRL Veneto Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026

alla c.a. datore di lavoro

Ragione Sociale _____

p.iva _____

Oggetto: comunicazione per cessione proprie ore nella Banca ore solidale aziendale ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo regionale Veneto alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026 e del regolamento aziendale relativo alla Banca ore solidale

Il/La sottoscritta/o _____, nato\la _____, prov. _____, il _____, residente in _____, prov. _____, via _____, cap. _____, alle dipendenze di _____, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato a far data dal _____, inquadrato/a nel livello _____, in qualità di _____ (operaio, impiegato, apprendista),

in applicazione dell'art. 15 del contratto collettivo in oggetto e facendo seguito alla Vostra comunicazione (all. 8 CCRL) relativa all'introduzione in azienda dell'istituto della Banca ore solidale, intende su base volontaria manifestare il proprio interesse a cedere ore di ferie aggiuntive/ROL/permessi/ex festività affinché confluiscano in tale istituto a beneficio dei colleghi che ne avessero bisogno.


A norma del regolamento aziendale ricevuto per la gestione di tale istituto, comunica che le ore di ferie aggiuntive/ROL/permessi / ex festività che cede sono

La decorrenza della cessione è a far data dalle ore che maturerà dal .../.../..... e/o che sono già state maturate a far data dal/..../.....

Per le ulteriori condizioni si rimette alle condizioni in essere nel regolamento aziendale che conferma di conoscere e del quale accetta ogni previsione.

Luogo / / _____

Firma _____



riferimenti/carta intestata datore di lavoro che applica il CCRL Veneto Alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026

alla c.a. datore di lavoro

Ragione Sociale _____

p.iva _____

Oggetto: comunicazione per richiesta utilizzo della Banca ore solidale aziendale ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo regionale Veneto alimentaristi artigiani, non artigiani fino a 15 dipendenti, panificatori e altre attività del 26/01/2026 e del regolamento aziendale relativo alla Banca ore solidale

Il/La sottoscritta/o _____, nato\la _____, prov. _____, il _____, residente in _____, prov. _____, via _____, cap. _____, alle dipendenze di _____, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato a far data dal _____, inquadrato nel livello _____, in qualità di _____ (operaio, impiegato, apprendista), trovandosi nella situazione di seguito indicata, con la presente

CHIEDE:

di poter beneficiare di n. _____ giorni/ora, nel periodo dal _____ al _____, attingendo dalla Banca ore solidale, prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, dall'art. 15 del CCRL in oggetto e nel rispetto del Regolamento aziendale adottato

DICHIARA:

di trovarsi nelle condizioni di essere affetto da malattia grave e certificata o di trovarsi nella necessità di assistere il figlio o il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 2° grado gravemente malato ex lege 53/2000;

di avere un residuo di ore di ferie/ROL/ex festività non superiore a 40 ore nel mese della richiesta;

di comunicare tempestivamente il cambiamento delle condizioni del diritto alla fruizione delle ore solidali e di essere consapevole che le eventuali ore solidali non fruite verranno riatribuite alla Banca ore solidale.

Si allega la certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente punto rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata, nel rispetto della normativa privacy vigente in materia.

Luogo / /

Firma _____

41

MODELLO INFORMATIVA WELFARE AZIENDALE ART. 25 (IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE) E ART. 33 (IMPRESE PANIFICAZIONE) CCRL SETTORE ALIMENTARE E PANIFICAZIONE DEL 26/01/2026

*Carta intestata azienda*Alla c.a. personale dipendente

Oggetto: Welfare aziendale su base contrattuale, art. 25 (imprese artigiane alimentazione) e art. 33 (imprese panificazione) CCRL settore ALIMENTARE E PANIFICAZIONE del 26/01/2026

Il contratto collettivo regionale di lavoro in oggetto siglato da CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASA ARTIGIANA VENETO e da FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL del Veneto applicato dallo scrivente datore di lavoro, ha previsto una disciplina relativa alle prestazioni di welfare aziendale da erogare al personale dipendente nel 2026, con annotazione nel cedolino del mese di giugno 2026. Nello specifico viene introdotta una soluzione welfare negli importi in tabella. Tali importi, alle condizioni previste dal CCRL indicato, maturano in dodicesimi in base all'effettiva presenza mensile nell'anno di riferimento 2025.

Per i lavoratori intermittenti e PTOS è prevista la stessa modalità di maturazione dei lavoratori part time.

Nella tabella che segue sono riportati i valori di welfare in base alla tipologia contrattuale. Per ogni ulteriore condizione applicativa facciamo integrale rinvio al CCRL in oggetto.

LAVORATORI DIPENDENTI BENEFICIARI	VALORI ANNO dal 2025	
	FULL TIME e PART TIME pari o > 50%	PART TIME < 50%
Operai, Impiegati e Quadri	€ _____	€ _____
Apprendista professionalizzante	€ _____	€ _____

Il valore spettante per l'anno di riferimento 2025 di cui alla tabella sarà assegnato dal presente datore di lavoro alle scadenze previste dal CCRL attraverso le seguenti soluzioni:

1. conferimento in previdenza complementare per i soli lavoratori già iscritti ad un fondo di previdenza complementare (*solo in caso di esplicita richiesta del lavoratore*);
2. beni o servizi di cui all'art.51 comma 3 del TUIR:
 - A. es. buoni spesa.....
 - B. es. buoni benzina.....
 - C. altroriferimenti
 - D. rimborso utenze domestiche (*nel rispetto normativa vigente per l'anno fiscale di riferimento*)
3. altra soluzione welfare di cui all'art.51 del TUIR :.....

Le soluzioni di welfare di cui al punto 2 risultano esenti da contribuzione e non soggette a tassazione nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

ciascun lavoratore deve ritornare il presente documento entro e non oltre il 10 giugno 2026, indicando l'opzione scelta fra le soluzioni di welfare sopra indicate rese disponibili dall'impresa.

Cordiali saluti.

Rappresentante Legale

Segue tabella con firma per avvenuta ricezione informativa

Il dipendente/i dipendenti indicati in tabella conferma/confermano l'avvenuta consegna dell'informativa sul welfare aziendale di cui all'art. art. 25 (imprese artigiane alimentazione) e art. 33 (imprese panificazione) CCRL settore ALIMENTARE E PANIFICAZIONE del 26/01/2026

Nr.	NOME COGNOME LAVORATORE	FIRMA PER AVVENUTA RICEZIONE E CONOSCENZA DELLE SOLUZIONI WELFARE OFFERTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ECC.		



COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA CCRL SETTORE ALIMENTARE E PANIFICAZIONE DEL 26/01/2026

REGOLAMENTO

1) Sede

La commissione BILATERALE DI CATEGORIA (di seguito commissione) ha sede presso Ebav

2) Funzionamento

La commissione si avvale dei servizi di segreteria messi a disposizione da Ebav per lo svolgimento dei propri compiti.

3) Composizione

La commissione, sulla base di quanto previsto dal CCRL, è costituita da tre rappresentanti per le parti datoriali artigiane firmatarie del CCRL e tre rappresentanti per le parti sindacali., analogamente firmatarie del CCRL

I nominativi sono segnalati da ciascuna associazione/organizzazione sindacale ad EBAV tramite comunicazione che ne permetta la tracciabilità (pec, fax o raccomandata a mano).

La nomina dei componenti ha validità fino alla scadenza della CCRL.

I componenti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla propria associazione/organizzazione sindacale nel corso del mandato tramite comunicazione di cui al secondo capoverso da inviare a Ebav ed alle altre parti.

In caso di impedimento alla partecipazione degli incontri, ciascuna associazione/organizzazione sindacale può indicare temporaneamente un supplente, sempre per il tramite di una comunicazione analoga a quella del secondo capoverso.

Alle riunioni del comitato potrà partecipare, in qualità di esperto, un componente per ogni parte rappresentata nella commissione ed il suo nominativo sarà registrato nella scheda presenze della riunione.

4) Compiti

Alla commissione sono affidati i compiti previsti dalla contrattazione regionale di settore.

5) Attivazione dell'istituto contrattuale

Salvo diverse prescrizioni, la domanda si intende accolta a partire dalla data di presentazione da parte dell'Associazione Artigiana.

6) Coordinatori

La commissione è coordinata da coordinatore espressione delle OOSS e da coordinatore espressione delle OOAA: entrambi sono individuati tra i componenti della commissione stessa e restano in carica per tutta la durata della commissione.

I due coordinatori definiscono l'ordine del giorno, convocano congiuntamente le riunioni della commissione e curano l'esecuzione delle delibere.

7) Convocazioni

La Commissione è convocata dai coordinatori, anche per vie brevi, almeno 7 giorni prima della data di riunione. I giorni sono ridotti a due nel caso di necessità ed urgenza.

La commissione decide a maggioranza degli aventi diritto.

La commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno 5 membri aventi diritto al voto. Qualora non siano presenti tutti i componenti la decisione va assunta all'unanimità.

Di ogni riunione della commissione sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione dai componenti nella riunione successiva.

8) Modalità applicative per pareri previsti dal CCRL.

Per far fronte alla necessità di esprimere in tempi brevi il parere (titolo di esempio art. 13 del CCRL), la consultazione dei componenti la commissione potrà avvenire anche per via telematica.

Le risposte dovranno pervenire da almeno 5 componenti per essere validato il parere.

In ogni caso si adottano gli stessi criteri previsti al punto 7 per quanto riguarda l'assunzione della decisione.

Marghera Venezia, _____

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

Giovanni Riva
H. M. D. S. G. S.
CNA VENETO
Alberto Pelle
Riccardo Cossu
CASARTIGIANI VENETO

Mario D'Adda

FAI-CISL Veneto

FLAI-CGIL Veneto

UILA-UIL Veneto

De Mauro

